

976 Codice di procedura civile, i tribunali possono sempre pronunziare prima, come dopo la relazione del notaio sulle difficoltà che loro sono sottomesse colle conclusioni delle parti, a misura che le stesse si presentano, ecc.

Vi sarebbero altre decisioni in questo senso, ma trovo inutile citarle e mi basta stabilire il fatto, che in Francia, quantunque esista una disposizione tassativa che obbliga i tribunali a rinviare senza decidere prima le questioni relative alla divisione che loro vengano sottoposte, pure tali questioni si decidono, e le Corti hanno ritenuto che queste decisioni sieno regolari e legali.

Il rimedio, secondo me, è facilissimo. Non vi sarebbe che da aggiungere un comma all'articolo 884 del Codice di procedura civile. Questo comma potrebbe essere concepito così:

« Anche prima di tale delegazione però (cioè della delegazione del giudice per le operazioni divisionali), il tribunale deve decidere le controversie relative alla divisione che le parti avessero proposte. »

Non presumerei certamente di troncargli le teste all'idra della defatigazione con questo comma, ma mi sembrerebbe di porre nelle mani degli attori intelligenti un'arma assai potente per combatterla.

Presentemente il convenuto non solo può, ma deve a tutela del proprio interesse proporre questioni davanti al giudice delegato e prolungare così il procedimento, dal momento che tali questioni non si decidono prima del rinvio. Una volta che i giudici fossero obbligati a risolvere sulla prima citazione tutte le questioni che venissero loro proposte, il convenuto che volesse defatigare incorrerebbe nella necessità di dover proporre delle questioni meno serie, esponendosi così, oltre che alle spese, anche a quel discredito che deriva dal sostenere liti temerarie.

Io raccomando alla Camera in modo speciale quest'ultima mia proposta, la quale figura fra gli emendamenti che ebbi l'onore di presentare, e le raccomando ancora l'accettazione del progetto di legge, che gli uomini competenti da gran tempo reclamano. (*Bravo!*)

MORRONE, relatore. L'onorevole Griffini quantunque in tema di discussione generale ha voluto parlare del merito dei diversi emendamenti da lui proposti. Credo miglior consiglio riservarmi la facoltà di dargli gli opportuni chiarimenti quando si discuteranno i relativi articoli.

Ho dimandato facoltà di parlare per indicare brevemente alla Camera da qual principio è partito il progetto di legge, vedere cioè se si dovesse serbare la nota caratteristica del procedimento sommario come è oggi nel Codice vigente.

La Commissione, uniformemente al progetto ministeriale, ha ritenuto l'affermativa. In altri termini: siccome nel procedimento formale l'istruzione si chiude preliminarmente alla discussione orale, non essendo permesso alle parti di cambiare, di aggiungere, di produrre nuove istanze, nuovi documenti nelle loro conclusionali, così nel procedimento sommario tutta la tela giudiziaria si svolge alla pubblica udienza; il che significa che dinanzi al magistrato si compenetra e l'istruzione e la discussione del merito.

Sotto questo punto di veduta adunque il progetto ha dovuto coordinare tutte quelle modificazioni, le quali avessero potuto avere attinenza all'unico articolo 390 del Codice vigente, unico articolo il quale tratta del procedimento sommario, e modificarlo per raggiungere lo scopo supremo della procedura, vale a dire agevolare il corso della giustizia e dare alle parti le più convenienti guarentigie.

La base adunque del progetto ministeriale, adottato dalla Commissione, è la riforma radicale dello articolo 390.

Partendo da questo concetto, o signori, una volta che con tale riforma si viene a raggiungere lo scopo desiderato, si è avuta, in certo modo, la mano più larga per estendere alla forma del procedimento sommario molte altre materie, le quali non sono prevedute dal Codice vigente per trattarsi con lo stesso. Quindi all'articolo 390 succede la riforma dell'articolo 389.

Inoltre il progetto vi presenta un articolo unico, di cui fanno parte i diversi articoli che vanno modificati, e questo sistema è sembrato conveniente per non alterare la numerazione degli articoli di tutto il Codice.

Non aggiungo altro. Ripeto che delle osservazioni dell'onorevole Griffini terrò conto allora che passeremo alla discussione dell'articolo ed agli opportuni emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

NOCITO. Per non intralciare il corso della discussione delle diverse parti di questo progetto di legge che costituiscono un articolo unico, credo opportuno di riassumere brevemente nella discussione generale le varie osservazioni che io potrei fare, non già coll'intendimento di oppugnare il progetto di legge, perchè credo che risponda a tutti i voti della scienza, e principalmente all'energico voto che fece nel 1872 il Congresso giuridico riunitosi in Roma; ma soltanto con lo scopo di vedere rimossi gli ostacoli che, per avventura, si potrebbero incontrare nel corso della discussione, e di tranquillare l'animo mio, pregando l'onorevole relatore di darmi